

REGOLAMENTO RISERVAZZIONE DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI.

Articolo 1 È Oggetto.

1. Le norme di cui al presente titolo disciplinano il trattamento dei dati personali e sensibili contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione Comunale, in attuazione della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni e del Decreto Legislativo 11.5.1999 n. 135 (Disposizioni integrative della Legge 31.12.1996 n. 675 sul trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici).
2. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per dato personale, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica, acquisita dall'Ente o esso conferita dall'interessato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali e trattata secondo quanto previsto dalla Legge n. 675/96;
 - b) per dato sensibile, ogni informazione di natura sensibile o attinente a provvedimenti giudiziari, qualificata e individuata con riferimento a quanto previsto dagli artt. 22, comma 1, e 24 della Legge n. 675/96, nonché assoggettata al sistema di garanzie definito dal D.Lgs. n. 135/99;
 - c) per tipi di dati, le categorie di dati, individuati sotto il profilo gestionale e operativo, normalmente utilizzati per lo svolgimento dell'attività amministrativa e comunque riferibili al novero dei dati sensibili;
 - d) per operazioni eseguibili, le differenti forme e soluzioni di trattamento realizzabili sulle tipologie di dati sensibili individuati dall'Ente;
 - e) per rilevanti finalità di interesse pubblico, le finalità, individuate dal D.Lgs. n. 135/99, dalla legge o dal garante, connesse alle attività istituzionali dell'Ente, che lo stesso svolge per realizzare interessi pubblici e soddisfare bisogni della comunità locale, comportanti la possibilità di trattamento semplificato dei dati sensibili.

Articolo 2 È Finalità.

1. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche e favorisce la trasmissione di dati e documenti tra le banche dati e gli archivi del Comune, degli Enti territoriali, degli Enti pubblici, dei gestori, degli esercenti e degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell'ambito dell'Unione Europea. E ciò anche al fine di adempiere all'obbligo di comunicazione interna ed esterna e di semplificazione dell'azione amministrativa, nonché di favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali del Comune nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità sanciti dalla legislazione vigente.
2. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici e telematici, reti civiche e reti di trasmissione di dati ad alta velocità.
3. Il Comune garantisce altresì che il trattamento di informazioni a carattere sensibile, acquisite dall'Amministrazione o a essa rese, riguardanti persone fisiche o giuridiche, avviene secondo criteri coerenti con la normativa in materia di tutela dei dati personali.

Articolo 3 È Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico.

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico tutte quelle svolte dal Comune in relazione a funzioni e compiti a esso attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente, nonché quelle inerenti all'organizzazione dell'amministrazione e allo sviluppo dell'attività amministrativa, nei suoi vari profili.
2. Le attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico sono individuate, per il trattamento dei dati sensibili, dal D.Lgs. n. 135/99 da altre leggi e dal garante, in base a quanto previsto dall'art. 22 della Legge n. 675/96.

Articolo 4 È Rapporti con il garante per la protezione dei dati personali per l'individuazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico non rapportabili al quadro normativo del D.Lgs. n. 135/99.

1. Per favorire l'individuazione delle attività istituzionali non correlabili a rilevanti finalità di interesse pubblico date nel D.Lgs. n. 135/99 e per consentire al garante per la protezione dei dati personali di adottare specifici provvedimenti ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 3-bis della Legge n. 675/96, l'Amministrazione:

- istituzionali comportanti il trattamento di dati sensibili in relazione al
ministrativa;
- possono essere ricondotte al quadro di riferimento dettato dal
- comunicato decreto legislativo;
- c) individua e configura la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con la particolare attività istituzionale.
 2. L'Amministrazione comunica al garante per la protezione dei dati personali le attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico.
 3. Le modalità di comunicazione al garante degli elementi di cui al comma 2 del presente articolo sono definite dalla Giunta.

Articolo 5 È Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante.

1. A fronte delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante, in assenza della definizione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili, per poter garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali il Comune provvede a determinare quali tipi di dati sensibili sono trattabili e quali forme di gestione su di essi potranno essere realizzate.
2. Con propria deliberazione, la Giunta indica i tipi di dati sensibili correlabili alle rilevanti finalità di interesse pubblico date dalla legge o dal garante e definisce le relative operazioni eseguibili.
3. Ai contenuti della deliberazione di cui al comma precedente è data massima diffusione presso le varie articolazioni organizzative dell'Amministrazione e nelle relazioni della stessa con la comunità locale.
4. Per la diffusione dei contenuti della deliberazione di cui al comma 2 possono essere utilizzate soluzioni differenziate, ivi comprese quelle comportanti l'utilizzo delle reti telematiche e dei mezzi di comunicazione di massa.
5. L'aggiornamento del quadro di riferimento per le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie del D.Lgs. n. 135/99 e per le operazioni su di essi eseguibili viene effettuato annualmente dalla Giunta, con proprio provvedimento.
6. L'aggiornamento può aversi anche entro termini infrannuali, qualora innovazioni normative, tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali rendano necessaria l'individuazione di nuove tipologie di dati o di operazioni eseguibili.
7. Nell'informativa resa ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 675/96 ai soggetti che conferiscono dati al Comune per lo svolgimento di un'attività istituzionale sono fornite tutte le indicazioni inerenti alla corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico perseguita, i tipi di dati sensibili per i quali risulta necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui medesimi dati.

Articolo 6 - Individuazione delle banche dati.

1. Le banche dati di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge n. 675 del 1996, gestite dall'Amministrazione Comunale sono individuate, su proposta del Direttore Generale, con presa d'atto della Giunta comunale. Il Direttore Generale provvede annualmente alla verifica e all'aggiornamento dell'elenco delle banche dati gestite dall'Amministrazione Comunale sulla base delle relative comunicazioni inoltrate dai Responsabili dei Settori. In caso di intervenute modificazioni, il Direttore Generale sottopone alla Giunta il nuovo elenco ai fini della presa d'atto.

Articolo 7 - Titolarità delle banche dati.

1. Titolare del trattamento dei dati personali di cui al precedente articolo 6, è il Comune di Valeggio sul Mincio. La titolarità delle singole banche dati di cui all'articolo 1, comma 2 della Legge n. 675 del 1996, gestite dall'Amministrazione Comunale è attribuita dal Sindaco, con proprio provvedimento, al Responsabile del Settore cui la banca dati afferisce.
2. I titolari delle banche dati svolgono le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta, anche in materia di sicurezza, nonché, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento Comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. Il Responsabile di Settore, titolare di banca dati, qualora quest'ultima sia ripartita in una o più unità dislocate in siti diversi, definisce insieme agli altri Responsabili interessati le modalità di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza.
4. Il Responsabile di Settore, titolare di ciascuna banca dati, può nominare, con provvedimento motivato, il Responsabile della banca medesima, impartisce le necessarie istruzioni ed indica i compiti affidati. Vigila sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite, mediante verifiche periodiche.

è responsabile di tutte le operazioni di trattamento.

soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano
alle disposizioni di legge vigenti in materia e del presente
Regolamento, ivi compreso il primo relativo alla sicurezza.

6. Ove esigenze organizzative lo rendano necessario, possono essere nominati più Responsabili di una stessa banca dati.
7. In caso di assenza o di impedimento del Responsabile può essere nominato un sostituto.

Articolo 8 - Responsabilità delle banche dati.

1. Il Responsabile del trattamento dei dati è preposto alla gestione e tutela dei dati personali nonché, alla salvaguardia dell'integrità e della sicurezza degli stessi.
2. Il Responsabile:
 - a) cura il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dei dati;
 - b) impartisce istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
 - c) procede alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;
 - d) è responsabile dei procedimenti di rettifica dei dati;
 - e) adempie a quanto disposto dalle Autorità ed Organi di vigilanza del sistema amministrativo locale;
 - f) impartisce disposizioni operative per la sicurezza delle banche dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento degli stessi;
 - g) cura la relazione delle singole banche dati, cui sovrintende, con il Settore Informatico del Comune;
 - h) cura l'informazione agli interessati relativa al trattamento dei dati e alla loro comunicazione e diffusione;
 - i) dispone motivatamente il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni del trattamento, dandone tempestiva comunicazione al titolare.

Articolo 9 È Incaricati del trattamento.

1. Il Responsabile del trattamento dei dati procede, d'intesa con il Titolare, all'individuazione all'interno di ciascuna area operativa degli Incaricati, ossia delle persone autorizzate nei vari uffici a compiere le operazioni di trattamento dei dati, da svolgersi secondo le modalità di cui agli artt. 9 e 10 della Legge n. 675/96.
2. I compiti affidati agli incaricati devono essere specificati dal Responsabile che deve controllarne l'osservanza.
3. Gli incaricati al trattamento devono effettuare le operazioni di trattamento loro affidate attenendosi alle istruzioni ricevute.
4. Agli incaricati, ove tecnicamente possibile, viene assegnato un codice di accesso personale che viene registrato all'inizio e al termine delle operazioni di trattamento.

Articolo 10 È Trattamento dei dati.

1. I dati personali oggetto del trattamento devono essere:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
 - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
 - d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
 - e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e può essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati medesimi.
3. Le modalità di trattamento dei dati possono prevedere l'utilizzo di strumenti idonei a collegare i dati stessi a dati provenienti da altri soggetti.
4. La trasmissione di dati o documenti alle banche dati di cui sono titolari i soggetti diversi dal Comune di cui all'articolo 2 del presente Regolamento è preceduta da uno specifico protocollo d'intesa che contenga, di norma, l'indicazione del Titolare e del Responsabile della banca dati e delle operazioni di trattamento, nonché, le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazione dei dati e delle misure di sicurezza adottate.

nell'ambito dell'attività del Comune o forniti dagli interessati, può

- per conto del Comune forniscono specifici servizi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Comune, ovvero attività necessarie all'esecuzione delle prestazioni e dei servizi imposti da leggi, regolamenti, norme comunitarie o che vengono attivati al fine di soddisfare bisogni e richieste dei cittadini;
- b) dai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria per lo svolgimento delle attività, loro affidate dal Comune;
 - c) dai soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizione di legge o di regolamento.
6. Nell'ambito dei servizi istituzionali dell'Ente rientrano anche le funzioni svolte su delega, convenzione o concessione da soggetti pubblici o privati, nonché dagli Istituti di Credito che operano come Tesoriere ed Esattore Comunale.
 7. Nei casi di cui al comma precedente, il soggetto che effettua il trattamento è tenuto ad osservare gli obblighi e le misure di sicurezza previste dalla Legge 675/96, a tal fine procede alla nomina di un Responsabile, dandone comunicazione al titolare della banca dati.

Articolo 11 - Misure di sicurezza.

1. Il Responsabile della banca dati provvede, sino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 15, comma 2, della Legge n. 675 del 1996, all'adozione di misure di sicurezza anche al fine di prevenire:
 - a) i rischi di distruzione, perdita dei dati o danneggiamento della banca dati o dei locali ove essa è collocata;
 - b) l'accesso non autorizzato;
 - c) modalità di trattamento dei dati non conformi alla legge o al regolamento;
 - d) la cessione e/o la distruzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.
2. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento in materia di sicurezza dei dati personali, il Settore preposto ai sistemi informativi comunali, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, adotta tutte le misure di sicurezza al fine di:
 - a) ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati memorizzati su supporti magnetici, ottici e cartacei gestiti da e per conto del Settore preposto ai sistemi informativi;
 - b) evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati, alle reti e in generale ai servizi informatici del Comune.

Articolo 12 È Informazione.

1. A cura del Responsabile della banca dati viene data ampia diffusione ed attuazione agli obblighi informativi di cui all'articolo 10 della Legge n. 675 del 1996.
2. I dirigenti titolari delle banche dati favoriscono, a tal fine, l'introduzione anche in via elettronica di modulistica che contenga l'informazione di cui all'articolo 10 della Legge n. 675 del 1996 e, nei casi in cui è richiesto dalla stessa Legge, la dichiarazione di consenso al trattamento da parte dell'interessato.

Articolo 13 - Diritti dell'interessato.

1. I soggetti interessati al trattamento dei dati personali che intendono esercitare i diritti di cui all'articolo 13 della Legge n. 675 del 1996, indirizzano le relative istanze al titolare delle banche dati di riferimento.

Articolo 14 - Rapporti con il Garante.

1. Ciascun titolare della banca dati è tenuto ad inviare al Garante le comunicazioni e le notificazioni previste dalla Legge n. 675 del 1996, previa informazione alla struttura di cui all'unità organizzativa di cui all'articolo 25 del presente Regolamento.

Articolo 15 - Disposizioni finali e transitorie.

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento si applicano le norme della Legge 675 del 1996 e successive modifiche ed integrazioni, del Decreto Legislativo n. 135 del 1999, delle Leggi 127 e 59 del 1997, dello Statuto e dei Regolamenti Comunali.